



COMUNE DI ANGHIARI

Provincia di Arezzo

ORIGINALE

Numero Registro Generale: 230 del 24-08-2026

Area DETERMINAZIONE TECNICA-URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 67 DEL 24-08-2026

OGGETTO: Annullamento parziale d'ufficio in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge 241/90, del verbale di gara n. 1 del 07/07/2026, nella sola parte relativa all'esclusione dell'operatore economico Impresa Edile e Stradale Panza S.r.l. e contestuale riammissione della stessa alla fase di valutazione dell'offerta tecnica della procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.36/2023, diretta all'affidamento dei "Lavori di restauro e ristrutturazione di Piazza Baldaccio Bruni in Anghiari" - Intervento in parte finanziato dalla Regione Toscana mediante il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027 - CUP: E95F22001430006 - CIG: BC27C4346C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Con determinazione a contrarre n. **142 del 30/04/2026** è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, per l'appalto dei "Lavori di restauro e ristrutturazione di Piazza Baldaccio Bruni in Anghiari" - Intervento in parte finanziato dalla Regione Toscana mediante il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027 - CUP: **E95F22001430006** - CIG: **BC27C4346C**;
- Entro il termine di scadenza fissato dalla lex specialis sono pervenute le offerte di n. 4 operatori economici tra quelli invitati, fra le quali quella della ditta **IMPRESA EDILE E STRADALE PANZA SRL**, con sede legale in Via Don Emilio Angeli n. 4, 55012, Capannori (LU) - P.Iva 01777310465;

Visto il verbale di gara n. **1** in data **07/07/2026**, relativo alla fase di verifica della documentazione amministrativa, nel quale è stata disposta l'esclusione della predetta ditta **IMPRESA EDILE E STRADALE PANZA SRL** per la seguente motivazione: "aver dichiarato nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) l'intenzione di ricorrere al subappalto per una quota pari al 49,99% delle lavorazioni della categoria principale, eccedendo il limite massimo del 40% espressamente imposto dall'amministrazione aggiudicante nella lettera di invito";

Rilevato che, a seguito di un approfondito riesame d'ufficio condotto in applicazione dei principi di buona amministrazione e proporzionalità, il sopra citato provvedimento di esclusione risulta affetto da vizio di legittimità per i seguenti motivi in diritto:

1. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'indicazione nel DGUE di una quota di subappalto superiore al tetto massimo fissato dalla lex specialis non costituisce causa legittima di esclusione del concorrente, non integrando una violazione dei requisiti generali o speciali di partecipazione né un'ipotesi tassativa di esclusione ex artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
2. La dichiarazione eccedente produce come unico effetto giuridico l'inefficacia parziale o la riduzione d'ufficio della facoltà di subappalto entro il limite massimo consentito dal bando (pari al 40%), restando l'operatore economico pienamente vincolato all'esecuzione diretta della quota residua delle lavorazioni (pari al 60%), laddove in possesso delle necessarie qualificazioni;
3. L'esclusione così disposta si pone in contrasto con il principio del favor participationis, con il principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10 del D.Lgs. 36/2023) e con l'obbligo di conservazione degli atti giuridici;

Considerato che:

- Ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, sussiste un concreto, attuale e preminente interesse pubblico al ripristino della legalità della procedura di gara mediante l'annullamento parziale del provvedimento viziato;
- Tale interesse pubblico coincide con l'esigenza dell'amministrazione aggiudicante di garantire la massima concorrenzialità e il confronto competitivo tra le offerte, al fine di conseguire il miglior risultato tecnico ed economico per l'Amministrazione comunale nell'esecuzione delle opere pubbliche in oggetto;
- I poteri di autotutela sono riconosciuti alla Pubblica Amministrazione anche nella fase di aggiudicazione definitiva, come normato dall'art 17, c.10, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- È necessario procedere alla sola e circoscritta rimozione del vizio, disponendo la riammissione alla fase di verifica della documentazione amministrativa ed eventualmente alla successiva fase di verifica della documentazione tecnica di gara dell'operatore economico erroneamente escluso e la conseguente apertura della documentazione dallo stesso presentata;

Considerato che con nota prot. n. 9260 del 11/08/2026, il Responsabile del Servizio ha trasmesso, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento di autotutela a ZAMBELLI S.r.l., con assegnazione di un termine di 10 giorni per la presentazione di memorie difensive e/o documenti e che ZAMBELLI non ha presentato memorie entro il termine assegnato;

Considerato che, sempre con stessa nota prot. n. 9260 del 11/08/2026, il Responsabile del Servizio ha trasmesso, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento di autotutela all'IMPRESA EDILE E STRADALE PANZA SRL, con assegnazione di un termine di 10 giorni per la presentazione di un'istanza di conferma del proprio interesse alla riammissione alla procedura di gara e che la stessa IMPRESA EDILE E STRADALE PANZA SRL ha presentato apposita istanza di conferma alla riammissione con nota prot. n. 9270 del 12/08/2026;

Considerato:

- che l'interesse di ZAMBELLI S.r.l. alla conservazione dell'aggiudicazione, pur meritevole di considerazione, non assume in questa fase — anteriore alla stipula del contratto — il carattere di affidamento incolpevole e consolidato che ne impedirebbe il sacrificio;

- che il contratto non è stato ancora stipulato e che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, il danno da lesione dell'affidamento è limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, che in questa fase precontrattuale risultano contenuti;
- che l'interesse pubblico al ripristino della legalità della procedura e all'ottenimento del miglior risultato tecnico-economico per l'Ente è preminente rispetto all'interesse privato di ZAMBELLI alla stabilità dell'aggiudicazione;

Visti:

- La Legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l'art. 21-nonies in materia di annullamento d'ufficio;
- Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** le premesse quali parti integranti, sostanziali e motivazionali del presente dispositivo.
2. **DI DISPORRE**, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, per le motivazioni espresse in narrativa, l'annullamento parziale in autotutela del verbale di gara n. **1** in data **07/07/2026**, nella sola parte in cui è stata disposta l'esclusione dalla procedura dell'operatore economico **IMPRESA EDILE E STRADALE PANZA SRL** (P.Iva 01777310465).
- 2 bis. **DI DISPORRE**, in conseguenza dell'annullamento del verbale di esclusione, la sospensione degli effetti della Determinazione n. 201 del 18 luglio 2026 di aggiudicazione a ZAMBELLI S.r.l., fino all'esito della nuova valutazione comparativa delle offerte di tutti i concorrenti.
3. **DI RIAMMETTERE** alla fase di verifica della documentazione amministrativa ed eventualmente alla successiva fase di verifica della documentazione tecnica di gara, di cui alla procedura negoziata, la ditta **IMPRESA EDILE E STRADALE PANZA SRL**, fermo restando che l'autorizzazione al subappalto in fase esecutiva rimarrà rigidamente circoscritta entro il limite massimo del 40% previsto dagli atti di gara.
4. **DI FARE SALVI** e confermare tutti i restanti atti e verbali della procedura finora compiuti, ad eccezione della Determinazione n. 201 del 18 luglio 2026 che viene sospesa come al punto 2-bis, che mantengono piena validità ed efficacia.
5. **DI DARE ATTO** che si procederà, in apposita seduta fissata per le ore **9:30** del giorno **27/08/2026**, alla presenza del Responsabile Unico del Progetto, alla valutazione della documentazione amministrativa presentata dalla ditta **IMPRESA EDILE E STRADALE PANZA SRL** e, se ritenuta idonea, al successivo passaggio di valutazione dell'offerta tecnica.
6. **DI DARE ATTO** che successivamente, una volta accertata la correttezza della documentazione amministrativa, si procederà eventualmente, in apposita seduta, fissata già da ora per le ore **10:30** del giorno **27/08/2026** alla presenza della Commissione Giudicatrice appositamente convocata, esclusivamente alla apertura e alla conseguente valutazione dell'offerta tecnica presentata dalla ditta **IMPRESA EDILE E STRADALE PANZA SRL**; precisando che all'esito dell'eventuale valutazione dell'offerta tecnica di PANZA S.r.l., la Commissione Giudicatrice procederà alla ridefinizione della graduatoria complessiva tra tutti i concorrenti ammessi alla procedura, ivi incluse le offerte già valutate nelle precedenti sedute, e formulerà una nuova proposta di aggiudicazione.
7. **DI DARE ATTO** che tutte le fasi di gara sopra descritte saranno gestite sempre dalla Stazione Appaltante Qualificata della Provincia di Arezzo.
8. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento tramite PEC all'impresa riammessa **IMPRESA EDILE E STRADALE PANZA SRL** e a tutti gli altri operatori economici partecipanti alla gara.
9. **DI COMUNICARE** la presente determinazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 220 del D.Lgs. 36/2023, quale atto deflattivo della segnalazione pendente in relazione alla procedura con CIG BC27C4346C.

10. **DI PUBBLICARE** la presente determinazione sul sito istituzionale del Comune di Anghiari, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Marri

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate